

## AGEVOLAZIONI

### ***Il nuovo credito d'imposta per investimenti in design e ideazione estetica***

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

## LABORATORIO SUL PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con la riforma della disciplina del credito d'imposta R&S, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, **beneficiano dell'agevolazione anche le attività di *design* e ideazione estetica svolte nei settori del c.d. *Made in Italy*.**

L'attuale quadro normativo prevede un **unico credito d'imposta in R&S, innovazione tecnologica (IT) e altre attività innovative**, diversamente modulato per intensità e massimali di spesa in funzione delle seguenti **tre categorie di attività ammissibili**:

- **attività di R&S**, secondo i medesimi criteri di classificazione della disciplina previgente dell'[articolo 3 D.L. 145/2013](#);
- **attività di IT**, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- **attività di *design* e ideazione estetica**, limitatamente ai settori del c.d. *Made in Italy*.

L'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#) contiene **la disciplina del nuovo credito d'imposta in caso di investimenti**, effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, in **attività di *design* e ideazione estetica**, a cui corrisponde un **credito d'imposta in misura pari al 6%** della relativa base di calcolo, entro il **limite massimo di 1,5 milioni di euro di spese ammissibili**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi:

Agevolazione	Credito d'imposta	Limite massimo di spesa ammissibile	Quote annuali
Credito d'imposta design e ideazione estetica	6%	1,5 milioni di euro	3

Rientrano nelle **attività di *design* e ideazione estetica** quelle svolte **per la concezione e**

**realizzazione dei nuovi prodotti e campionari** dalle imprese dei seguenti settori:

- tessile e moda;
- calzaturiero;
- occhialeria;
- orafo;
- mobile e arredo;
- 

I **criteri per la corretta applicazione** dell'agevolazione sono demandati ad un **decreto ministeriale di imminente emanazione**, anche in relazione alle attività di *design* e ideazione estetica **svolte in settori diversi da quelli indicati dalla fonte primaria**.

Per quanto concerne la **determinazione della base di calcolo del credito d'imposta**, da assumersi al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sugli stessi investimenti ammissibili, le spese devono rispettare **tre principi generali**:

- **effettività;**
- **pertinenza;**
- **congruità.**

Analogamente agli investimenti in attività di R&S e IT, anche per il *design* e l'ideazione creativa sono previste categorie **di spese ammissibili, con maggiorazioni per spese particolarmente qualificate** in costanza di aliquota di credito d'imposta **e con inediti massimali** per le spese diverse dal personale e dai contratti *extra-muros*.

**Le cinque categorie di investimenti ammissibili** al credito d'imposta R&S, IT e altre attività innovative, **declinate alla particolare fattispecie di attività di design e ideazione estetica** definita dall'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#), sono dettagliate **nella seguente tavola sinottica con relativi limiti ed eventuali maggiorazioni**:

Tipologie di investimenti ammissibili	Concorso della spesa alla base di calcolo	Limite di spesa per ciascuna tipologia	2020 Aliquota di credito d'imposta	Limite complessivo
a) <b>Spese del personale:</b>	100%	n.d.	6%	1,5 milioni di euro
- lavoratori subordinati				
- lavoratori autonomi				
- collaboratori				
<b>di cui spese di giovani neo-assunti qualificati</b>	<b>150%</b>	n.d.		
b) <b>Spese per beni materiali mobili</b>	100%	30% spese lettera a)		

c) Spese per contratti <i>extra-muros</i>	100%	n.d.
d) Servizi di consulenza ed equivalenti	100%	20% spese lettera a)
e) Materiali, forniture, altri prodotti analoghi	100%	30% spese lettera a) Ovvero 30% spese lettera c)

La prima categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera a) dell'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#), comprende le spese *intra-muros* del personale, indipendentemente dalla forma contrattuale (titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato), direttamente impiegato nelle attività di *design* e ideazione estetica svolte internamente all'impresa, **nei limiti dell'effettivo impiego**.

È previsto, nell'ambito delle spese della lettera a), **il concorso maggiorato alla formazione della base di calcolo del credito d'imposta al 150% per le spese del personale relative a soggetti** che soddisfino contestualmente i seguenti requisiti:

- età non superiore a 35 anni;
- al primo impiego;
- in possesso di una laurea in *design* o altri titoli equiparabili;
- assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- impiegati esclusivamente in lavori di *design* e innovazione estetica;
- impiegati presso laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato italiano.

La seconda categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera b) dell'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#), comprende le spese *intra-muros* per beni materiali mobili utilizzati nei progetti di design e ideazione estetica, inclusa la **progettazione e realizzazione dei campionari**.

Le voci di costo ivi incluse, nei limiti dell'importo deducibile dal reddito d'impresa e della quota imputabile all'effettivo utilizzo in attività di *design* e ideazione estetica, sono nello specifico:

- le quote di ammortamento;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione semplice;
- le altre spese relative ai beni materiali mobili.

Le spese della lettera b) sono soggette ad un **limite massimo complessivo pari al 30% delle spese del personale della lettera a)**.

La terza categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera c) dell'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#), comprende le spese *extra-muros* per contratti stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese; i contratti stipulati infragruppo, in base alla nozione di controllo

e collegamento dell'**articolo 2359 cod. civ.** comprensiva dei soggetti diversi dalle società di capitali, **si riqualificano come attività *intra-muros***, analogamente alla previgente disciplina del credito R&S, di cui all'[articolo 3 D.L. 145/2013](#).

**Il soggetto commissionario** dell'attività, sia esso indipendente o appartenente al medesimo gruppo, deve essere **fiscalmente residente o localizzato in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati di cui al D.M. 04.09.1996** con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

**La quarta categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera d) dell'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#), comprende** le spese *extra-muros* destinate **a servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti le attività di *design* e ideazione estetica ammissibili**, con il duplice requisito che i servizi siano utilizzati **esclusivamente** per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili e che i prestatori di servizi siano fiscalmente residenti o localizzati in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al **D.M. 04.09.1996**.

In tal caso è previsto un **limite di spesa complessivo del 20%** delle spese del personale di cui alla **lettera a)**.

Infine **la quinta ed ultima categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera e) dell'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#), comprende** le **spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi** impiegati nei progetti di *design* e ideazione estetica ammissibili.

Il **limite di spesa complessivo** previsto ammonta:

- al **30%** delle spese del personale di cui alla lettera a);

ovvero

- al **30%** delle spese per contratti di cui alla lettera c).